

Allegato "C" al n. 139857/53988 di rep.

## **STATUTO**

### **Società Italiana di Pediatria Ospedaliera**

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È liberamente costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice civile e della legislazione vigente, l'Associazione scientifica, denominata

"Società Italiana di Pediatria Ospedaliera".

La Società Italiana di Pediatria Ospedaliera, la cui denominazione può essere utilizzata anche nella forma abbreviata "S.I.P.O." ha sede, domicilio legale e sede amministrativa c/o la propria Segreteria Amministrativa sita in Via Libero Temolo 4 a Milano.

La Società Italiana di Pediatria Ospedaliera è una associazione senza scopo di lucro né diretto né indiretto, non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale; l'associazione non svolge attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie al programma di Formazione Continua in Medicina (ECM). I legali rappresentanti dell'associazione

non devono esercitare attività imprenditoriali, o partecipare ad esse, che possano creare situazioni di conflitto di interesse. La partecipazione ad attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) è consentita.

L'associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica ed ha durata illimitata.

#### ART. 2 - SCOPI DELLA SOCIETÀ

a) promuovere e salvaguardare la salute del neonato, del bambino e dell'adolescente nella integrità della loro persona fisica, psichica e sociale stimolando l'innovazione e il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza per mezzo della ricerca scientifica, clinica, epidemiologica ed il progresso tecnologico di tutte le strutture ospedaliere anche in collaborazione con altre Società Scientifiche e con Organizzazioni pubbliche e private deputate alla tutela della salute e dei diritti del bambino sano e malato, sia in ambito nazionale che internazionale;

b) promuovere, nell'ambito delle attività svolte dalla società, la formazione e l'aggiornamento

professionale dei propri associati e degli operatori dell'Area Pediatrica ospedaliera attraverso iniziative culturali, pubblicazioni di libri, riviste, anche on line, e siti web;

c) promuovere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni ospedaliere dedicate al neonato, al bambino e all'adolescente nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate ed al raggiungimento di uniformi livelli di assistenza.

In quest'ambito la Società promuoverà il miglioramento continuo delle competenze cliniche valorizzando la professionalità dei Medici Ospedalieri e Universitari che svolgano attività assistenziale ed il loro ruolo determinante nella "clinical governance" dell'attività ospedaliera.

La Società provvederà all'elaborazione di proposte di riorganizzazione dell'assistenza pediatrica a livello nazionale e regionale, ivi comprese le modifiche al funzionamento delle aziende ospedaliere - universitarie e delle aziende sanitarie locali relative all'assetto istituzionale, al governo strategico aziendale ed all'organizzazione sanitaria;

d) promuovere iniziative tecnico-scientifiche per

adeguare gli standard culturali, professionali ed organizzativi dei medici che operano in ospedale a favore del neonato, del bambino e dell'adolescente al continuo modificarsi dei bisogni di salute della società anche con lo scopo di favorire l'integrazione socio-sanitaria tra ospedale e territorio e la continuità assistenziale;

e) sostenere progetti per l'umanizzazione dell'assistenza ospedaliera in pediatria e neonatologia, specialità che pongono problemi scientifici, tecnologici, etici, medico legali e di sostegno alle famiglie di notevole rilievo specie quando si tratti di malattie croniche-complesse e rare;

f) realizzare progetti, singolarmente o in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali, rivolti alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali per la tutela del benessere psicofisico del neonato, del bambino, dell'adolescente e delle loro famiglie;

g) elaborare progetti culturali, protocolli tecnico-scientifici e linee guida in collaborazione con L'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M m(Federazione Italiana

Società Mediche) per una più moderna organizzazione dell'area pediatrica;

h) promuovere studi e ricerche scientifiche finalizzate nonché collaborazioni con altre società e organismi scientifici (ivi inclusa la FIARPED).

#### ART. 3 - SOCI

I soci si distinguono in:

- Soci Ordinari

La qualifica di Socio Ordinario può essere conferita dal Consiglio Direttivo a Pediatri ospedalieri e universitari che esercitano attività clinico assistenziale, iscritti alla Società Italiana di Pediatria che ne facciano domanda e che abbiano interesse clinico o di ricerca nel campo dell'assistenza pediatrica ospedaliera del neonato, del bambino e dell'adolescente.

La domanda, controfirmata da due soci presentatori, andrà indirizzata al Presidente della Società, anche per via telematica.

La qualifica di Socio implica il pagamento della relativa quota annuale.

- Soci di area infermieristico ostetrica

Per quanto di pertinenza si rimanda al regolamento.

- Soci Corrispondenti

La qualifica di Socio Corrispondente può essere conferita dal Consiglio Direttivo a medici stranieri con gli stessi requisiti dei Soci Ordinari;

- Soci Aderenti

La qualifica di Socio Aderente può essere conferita dal Consiglio Direttivo a cittadini italiani.

I Soci operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore che l'associazione rappresenta.

La qualifica di socio ordinario, corrispondente e aderente viene decisa e conferita dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 4 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso, con perdita della qualità di socio, può avvenire in qualsiasi momento per rinuncia scritta dell'associato indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale senza che ciò comporti la corresponsione della quota annuale, qualora la ricezione della comunicazione del recesso avvenga entro l'anno solare in corso.

La esclusione, con perdita della qualità di socio, può avvenire per:

- morosità dopo il mancato pagamento di tre annualità consecutive;

- inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto;

- comportamenti ritenuti lesivi nei confronti della SIPO;

- illecito comportamento professionale o scientifico.

Ai soci non in regola con la quota annuale sono sospesi i diritti di cui al successivo articolo 5.

#### ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci partecipano alle attività della Società; rappresentano nel loro ambito di lavoro la politica della Società e ne sostengono le direttive.

Essi contribuiscono allo sviluppo della Società attraverso la propria attività scientifica, didattica ed assistenziale, attraverso l'impegno organizzativo nelle attività societarie.

Iniziative di formazione, aggiornamento e ricerca da parte dei Soci possono ottenere il patrocinio della Società previa presentazione di apposita richiesta al Presidente.

#### ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quel-

lo dell'iscrizione, i soci sono tenuti a versare una quota associativa la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo nazionale.

La quota associativa non è rimborsabile, né ritalutabile, né trasmissibile.

#### ART. 7 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono Organi della società:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice - Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Consiglio Direttivo
- il Consiglio dei rappresentanti Regionali
- il Collegio dei Revisori dei conti.
- Il Comitato Scientifico

Il candidato alla carica di Presidente deve possedere una anzianità di iscrizione continuativa alla Società pari ad almeno un mandato. Tutte le altre cariche elettive richiedono esclusivamente che il Socio sia in regola con il pagamento della quota associativa.

#### ART. 8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano della Società; è composta dai soci iscritti alla

Società che siano in regola con le quote sociali e non decaduti. È convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, in occasione del Congresso Nazionale della S.I.P.O o, se in quell'anno non fosse celebrato il Congresso Nazionale, in altra data e luogo stabilito dal Consiglio Direttivo. In via straordinaria l'assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci, ratificata dal Consiglio Direttivo, o su richiesta del Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione avviene con le modalità previste dal regolamento con almeno 30 giorni di anticipo.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente della Società, ed in caso di suo Impedimento giustificato dal Vice-Presidente, delibera e vota a maggioranza dei presenti. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I Soci che desiderino portare argomenti di discussione sottoponendoli al voto dell'Assemblea generale devono inoltrare richiesta scritta al Presidente della Società prima dell'inizio della seduta.

Competenze dell'assemblea generale:

- approva gli indirizzi generali formulati dal Consiglio direttivo nazionale;

- approva la relazione sull'attività dell'associazione presentata dal Presidente:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo

- delibera in merito alle proposte di modifica allo Statuto

Le sedute dell'assemblea generale sono valide in prima convocazione quando si ha la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione da effettuarsi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri.

L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

#### ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente è responsabile della Società e ne ha la legale rappresentanza;

- presiede le sedute del Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei Soci;

- sovrintende alla conservazione ed alla amministrazione del patrimonio dell'associazione; provvede a dare esecutività alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina il Segretario e propone al Consiglio il nome del Direttore della Rivista di Pediatria Ospedaliera nonché quello del Direttore del Sito Web.

Il Presidente resta in carica per tre anni solari e non è immediatamente rieleggibile nella stessa carica.

Il Presidente che termina il suo mandato ricopre la carica di Past-President ed è componente del Consiglio Direttivo per un anno con voto consultivo.

In caso di vacanza o dimissioni del Presidente,

subentra nella carica il Vice Presidente. In caso di vacanza del Vice-Presidente subentra il Consigliere che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale. Il subentrante è rieleggibile.

#### ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da pediatri ospedalieri e universitari che prestano attività clinico assistenziale,

ed è costituito da: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, i Consiglieri, in numero di otto, eletti dall'Assemblea Generale sulla base delle candidature pervenute al Presidente della Società almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica. Il Segretario è scelto dal Presidente tra i consiglieri eletti.

Nel caso che un consigliere abbia a cessare dalla sua carica prima del termine del mandato, gli succederà il socio che, tra i non eletti, ha riportato il maggiore numero di voti acquisendone l'anzianità ma conservando la possibilità di essere rieletto immediatamente.

Il consigliere che, per conto proprio o di terzi,

abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La deliberazione del Consiglio Direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'associazione dell'operazione.

Nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all'associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all'associazione dalla sua azione od omissione.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna

passate in giudicato per attività relative all'associazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare:

- il Past-Presidente per un anno solare dalla data di scadenza del proprio mandato, con voto consultivo;

- il Presidente del Comitato organizzatore del Congresso Nazionale per l'anno corrente per questioni inerenti l'organizzazione del Congresso, senza diritto di voto.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, chiunque venga ritenuto utile per l'approfondimento degli argomenti all'Ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza di almeno 5 Componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dirige la Società secondo gli scopi indicati dall'art. 2 ed in base agli orientamenti indicati dall'Assemblea dei Soci; si riunisce almeno due volte all'anno.

È tenuto a prendere tutti quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per il buon funzionamento e lo sviluppo della Società.

Le competenze attribuite al Consiglio Direttivo in particolare sono:

A) stabilire le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie;

B) dirigere l'attività culturale e scientifica della Società;

C) deliberare sull'ammissibilità o meno degli associati così come sulle eventuali esclusioni;

D) determinare l'entità delle quote sociali annuali;

E) deliberare e coordinare le attività programmate delle sezioni regionali dell'Associazione;

F) pubblicare costantemente sul sito istituzionale l'attività scientifica dell'associazione.

G) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre, con la relazione economica, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, dopo esame e verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, al quale il Tesoriere rimette la documentazione almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea;

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo

devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'associazione. Vi è altresì l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'associazione, gli incarichi retribuiti.

H) designare il luogo ed il Presidente del Congresso Nazionale;

I) curare l'organizzazione scientifica del Congresso Nazionale di concerto con il Presidente designato del Congresso;

L) nominare e coordinare apposite commissioni di studio consultive (nazionali, interregionali o regionali) per valutare e gestire particolari tematiche;

M) predisporre apposito regolamento e le successive modifiche in conformità alle norme del presente statuto;

N) convocare in via straordinaria l'assemblea dei soci;

O) deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio;

P) nominare il Direttore e il Comitato di Redazione della Rivista di Pediatria Ospedaliera;

Q) nominare il Direttore e il Comitato di Redazione del Sito Web;

R) approvare le candidature alle Cariche Sociali

secondo le modalità di cui al successivo art. 11;

S) nominare il Segretario Amministrativo.

#### ART. 11 - RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, con almeno 90 giorni di anticipo di norma in occasione del congresso nazionale della SIPO oppure, se in quell'anno non fosse celebrato il Congresso nazionale della SIPO, in altra data e luogo stabilito dal Consiglio Direttivo.

I Soci eleggono a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, 8 Consiglieri e 3 Revisori dei Conti.

Per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere ogni Socio dispone di un voto. Ciascun Socio esprime inoltre fino a 8 preferenze per i Consiglieri e fino a 3 preferenze per i revisori dei conti.

Al fine di rappresentare tutto il territorio nazionale i Consiglieri saranno eletti per area geografica e precisamente: 2 per il Nord (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna), 3 per il Centro (Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo e Sardegna) e 3 per il Sud

(Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia).

Tutti i Soci in regola con le quote sono eleggibili.

Coloro che intendono ricoprire una carica sociale, sia in qualità di Presidente, sia in qualità di Consigliere o Revisore dei conti, dovranno inviare al Presidente, a mezzo raccomandata AR o per via telematica, la propria candidatura, sostenuta da almeno 15 soci, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per le votazioni ai fini delle operazioni elettorali.

In caso di invio per raccomandata, farà fede la data del timbro postale.

Le operazioni per il rinnovo delle cariche istituzionali sociali sono curate dal seggio elettorale composto da un Presidente e da tre scrutatori nominati tra i Soci dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 12 - SEGRETERIA

La Segreteria è curata dal Segretario che è scelto dal Presidente in carica tra i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e non ha diritto di voto se esterno al Direttivo.

La nomina di un Consigliere a Segretario non comporta la decadenza dalla carica.

Il Segretario rende operative le decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e organizza un ufficio di segreteria permanente attraverso la acquisizione di idonei strumenti e competenze.

#### ART. 13 - TESORIERE

Il Tesoriere gestisce i fondi della Società secondo le direttive del Consiglio direttivo; prepara i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 10;

compila e conserva i libri sociali ed i registri contabili dell'Associazione;

coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Per la realizzazione del suo compito può anche avvalersi di servizi esterni e consulenze approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 14 - REVISORI DEI CONTI

a) È composto da n. 3 componenti, eletti dall'Assemblea dei soci;

b) elegge nella prima convocazione il proprio Presidente;

c) esamina i bilanci consuntivi annuali con l'obbligo di eseguire i necessari controlli e verifiche

d) redige il verbale sul quale sono annotati eventuali dissensi.

Dura in carica 3 anni e non è immediatamente rieleggibile nella stessa carica.

#### ART. 15 - COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Per assicurare la migliore efficienza operativa il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni per singoli progetti indicandone gli obiettivi specifici, la dimensione, l'ambito di lavoro, l'impegno finanziario ed il termine e ne designa il responsabile nella figura di uno dei massimi esperti scientifici del settore oggetto della Commissione, scelto tra i soci.

Se il responsabile non fa parte del Consiglio Direttivo, quest'ultimo nomina un Consigliere quale suo rappresentante nella Commissione. I responsabili delle Commissioni (se non Consiglieri) sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo quando da esso convocati per argomenti attinenti alla attività delle Commissioni stesse. Possono fare parte delle Commissioni sia i soci della Società che esperti non soci indica-

ti dal Consiglio Direttivo.

La dimensione delle Commissioni è fissata dal Consiglio in numero comunque non superiore a otto componenti.

Il Responsabile della Commissione è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo una relazione annuale scritta.

Gruppi di Lavoro possono essere costituiti in ambito regionale o interregionale con lo scopo di realizzare le finalità statutarie nell'ambito territoriale in sintonia con lo Statuto e il Regolamento della S.I.P.O.

Se ritenuta opportuna, può essere istituita una Commissione per vigilare sulla qualità.

#### ART.16 COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i soci con documentata capacità ed esperienza nel campo della ricerca scientifica, il Comitato Scientifico, composto da almeno

membri fino a un massimo di

membri.

Essi durano in carica xx anni e possono essere rieletti per un ulteriore periodo e non percepì-

scono alcun compenso.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.

#### ART. 17 COORDINAMENTO EDITORIALE E SCIENTIFICO

La Società scientifica promuove iniziative editoriali e di informazione.

La Rivista di Pediatria Ospedaliera rappresenta l'organo d'informazione ufficiale della Società. È condotta da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e si avvale di un Comitato di Redazione composto da sei componenti nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore della Rivista. Il Direttore ed i componenti del Comitato di Redazione durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinominati.

La Società promuove iniziative culturali, editoriali, di formazione, anche a distanza, e d'in-

formazione, oltre che con la Rivista di Pediatria Ospedaliera, anche tramite il proprio Sito WEB, condotto da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il sito web si avvale di un Comitato di Redazione composto da tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore del Sito. Il Direttore ed i componenti del sito Web durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinominati.

#### ART. 18 ATTIVITÀ FORMATIVA E MANIFESTAZIONI CONGRESSUALI

La Società organizza direttamente attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli Associati con Programmi annuali di attività formativa ECM.

Analoghi programmi vengono previsti per l'aggiornamento professionale in campo clinico-assistenziale ed organizzativo di tutti i Pediatri e delle altre figure professionali operanti nell'ambito dell'assistenza pediatrica ospedaliera.

La Società prevede inoltre sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte in questo ambito.

La Società organizza direttamente le manifestazioni congressuali e può concedere il proprio pa-

trocinio a manifestazioni di particolare interesse scientifico o formativo concernenti l'assistenza ospedaliera del neonato, del bambino e dell'adolescente.

Il Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Ospedaliera si svolge di norma annualmente. Il Congresso ha lo scopo di promuovere un confronto scientifico sulla attività clinico-assistenziali, organizzative e di ricerca, sia nazionali che internazionali, l'aggiornamento professionale formazione permanente.

Nel Regolamento sono indicate le procedure per l'attività formativa e congressuale.

#### ART. 19 - SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

In ognuna delle Regioni d'Italia sono istituite la Sezione Regionale e le Sezioni Provinciali della SIPO con lo scopo di realizzare le finalità statutarie nell'ambito regionale. Le Sezioni Regionali e Provinciali sono istituite e funzionano secondo quanto previsto dall'apposito regolamento

#### ART. 20 - PATRIMONIO E RISORSE DELLA SOCIETÀ

Il patrimonio della Società è costituito dalle quote sociali, elargizioni di privati, donazioni e lasciti non vincolanti.

La Società non esercita attività imprenditoriale

né partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. Inoltre finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli Associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Le attività ECM vengono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli Associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle Industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Tutti i beni appartenenti alla SIPO sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Le entrate sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Avanzi di gestione: durante la vita della Società, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o residui di gestione e del pa-

trimonio, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate, a favore delle associazioni regionali aderenti e/o di altre associazioni non lucrative di utilità sociale, per interventi straordinari con finalità di rilevanza socio-assistenziale.

È obbligatorio impiegare gli eventuali residui di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 21 - GRATUITA' DELLE CARICHE

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito, così come gli incarichi assunti in seno alla associazione.

Tutti i membri del CD, ivi incluso il Presidente, potranno essere assicurati contro eventuali danni conseguenti al proprio operato nell'ambito dell'associazione.

È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività.

L'associazione, in casi di particolari necessità, potrà assumere operatori a progetto o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorren-

do ai propri associati.

Le spese, sostenute da associati, membri del Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente insieme con il Tesoriere e, successivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 22 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ.

Lo scioglimento della Società deve essere votato dall'Assemblea Generale, convocata a norma di statuto ed a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti validi espressi dai presenti. In caso di scioglimento della SIPO, l'Assemblea Generale deciderà sulla destinazione del patrimonio sociale nell'ambito di Società o Enti senza fini di lucro che svolgano attività per la salvaguardia e la promozione della salute del bambino.

#### ART. 23 - MODIFICHE DI STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale convocata in seduta straordinaria con delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Le proposte di modifica possono essere formulate dal Consiglio Direttivo, o da almeno il 10% dei Soci Ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Società. Il Presidente deve in-

cludere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei  
Soci un punto relativo alle modifiche di Statuto  
e deve notificare ai Soci il testo delle modifi-  
che proposte almeno 15 giorni prima della convo-  
cazione dell'Assemblea stessa.

Firmato:

GIORGIO BRACAGLIA

ANTONIO TROTTA NOTAIO